

**XVIII CONGRESSO NAZIONALE**  
**REGOLAMENTO**  
**Approvato dall'assemblea Nazionale del \_\_\_\_\_**  
**su proposta della Direzione Nazionale del 22 luglio 2020**

**Articolo 1. Norme generali per lo svolgimento delle assemblee congressuali e l'elezione degli organi**

1. Per la validità delle assemblee, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. (Art. 35.2 statuto)
2. Tutte le convocazioni devono avere un ordine del giorno, nel quale è compresa l'elezione degli organi statutari previsti, e riportare data e luogo di svolgimento. L'ordine del giorno può contemplare la discussione di ulteriori argomenti, quali ad esempio quella di eventuali documenti congressuali o di una o più proposte di modifiche statutarie. (art. 24.2 Regolamento)
3. Tali ulteriori argomenti sono introdotti su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti l'organo direttivo della struttura territoriale in cui si celebra l'assemblea congressuale, e sono deliberati dall'organo direttivo stesso. (art. 24.3 Regolamento)
4. Partecipano alle assemblee congressuali con diritto di voto, i delegati in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia. (Art. 36.1 statuto)
5. Possono essere delegati a partecipare alle assemblee ed essere eletti negli organi direttivi, solo associati persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età. (Art. 36.6 statuto)
6. Partecipano inoltre alle assemblee, senza diritto di voto, e qualora non siano già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo. (Art. 36.4 statuto)
7. A qualsiasi livello territoriale, le assemblee congressuali sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese, anche per alzata di mano, che può farsi assistere da uno o più vicepresidenti eletti nello stesso modo. (Art. 35.2 statuto) E' inoltre eletto un segretario verbalizzante. (art. 24.6 Regolamento)
8. All'inizio dei lavori, le assemblee congressuali eleggono:
  - a) una Commissione elettorale, diversa da quella di cui all'Articolo 30 del regolamento nazionale, con il compito di sovrintendere alla presentazione delle liste e a tutte le operazioni di voto per l'elezione degli organi;
  - b) una Commissione Verifica Poteri con il compito di controllare la validità delle deleghe rappresentate e, limitatamente alle assemblee congressuali provinciali e regionali, delle candidature presentate. La Commissione fungerà nelle votazioni da Commissione per lo scrutinio.
  - c) una Commissione per la risoluzione finale qualora l'Assemblea lo ritenga necessario. (Art. 35.2 statuto e Art. 24.7 regolamento).
9. A ciascun livello territoriale, esse eleggono inoltre gli organi sociali previsti dallo statuto. (Art. 35.5 statuto)
10. Le Assemblee congressuali provinciali eleggono anche gli eventuali delegati che, nell'assemblea congressuale regionale e nazionale, rappresenteranno, insieme al Presidente Provinciale, il proprio Comitato (Art. 24.8 regolamento)
12. Tutte le deliberazioni, comprese quelle relative alla nomina degli eletti, sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti, tenendo conto dei soci rappresentati. (Art. 35.4 statuto)
13. Ciascuna assemblea congressuale può eleggere inoltre un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale. (Art. 35.5 statuto)

**Articolo 2. Requisiti per l'eleggibilità alle cariche sociali**

1. Possono candidarsi, ed essere elette, solo persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età. (art.36.6 statuto)

2. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. (art.36.7 statuto)

3. Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso, e i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia. (art.36.8 statuto)

4. Il Presidente Nazionale, quale presidente della Rete Associativa Nazionale, non deve inoltre aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. (art.36.9 statuto)

5. I componenti degli Organi di Controllo devono essere iscritti al Registro dei Revisori o all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione Nazionale deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali. (Art. 38.2 statuto)

6. I componenti degli Organi di Garanzia e Giurisdizione interna non devono ricoprire cariche dirigenziali o far parte di analoghi organi, a qualsiasi livello, per altri Enti di Promozione Sportiva o altre Associazioni di Promozione Sociale. (Art. 39.3 statuto)

7. Ai sensi della legge 11 gennaio 2018 n.8, il Presidente Nazionale, i Presidenti dei Comitati regionali, provinciali e zonal, i membri della Direzione Nazionale e dei Consigli Direttivi dei Comitati regionali, provinciali e zonal, non possono ricoprire la stessa carica per più di tre mandati, a meno che non siano stati in carica alla data del 13 febbraio 2018, data di entrata in vigore della suddetta legge. In questo caso, essi possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato (norma transitoria lettera e) dello statuto).

### **Articolo 3. Presentazione delle candidature**

1 E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo. Nell'elezione degli organi è garantita inoltre la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (Art. 36.5 statuto)

2. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Fanno eccezione coloro che si candidano ad essere eletti negli organi di Garanzia e Controllo, per i quali non è d'obbligo il tesseramento ma che, se tesserati, non devono ricoprire incarichi direttivi nelle strutture territoriali in cui si candidano. (Artt. 38.5 e 39.3 statuto)

3. Le candidature per essere ammesse alla votazione debbono essere presentate almeno 5 giorni prima della celebrazione dell'assemblea del livello territoriale a cui ci si candida, con le modalità previste dal presente regolamento, e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% del totale complessivo dei voti che si possono esprimere nella relativa assemblea. (Art. 36.12 statuto)

4. Devono essere presentate candidature individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso. (Art. 36.12 statuto)

5. Tutte le candidature debbono essere presentate per scritto, in carta libera, e debbono essere accompagnate dalla copia di un documento di identità del candidato e dalla copia della tessera associativa per l'anno in corso. La commissione elettorale nazionale di cui all'Articolo 30 del Regolamento Nazionale può prescrivere l'utilizzo di specifici modelli. (Art. 27.6 regolamento)

6. Tutte le candidature possono essere presentate a mano, per fax, per posta elettronica, per posta elettronica certificata o tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale fa fede il

timbro di spedizione purché le candidature pervengano entro 5 giorni dalla celebrazione dell'assemblea congressuale stessa. (Art. 27.5 regolamento)

7. Non sono valide le proposte di candidatura presentate in difformità dei suddetti termini, requisiti e modalità. Per qualsiasi controversia, decide la Commissione elettorale nazionale. (Art. 27.8 regolamento)

8. I candidati a ricoprire cariche sociali, non possono rappresentare nelle assemblee congressuali gli affiliati né direttamente né per delega. (Art. 35.7 statuto)

9. Le cariche di Presidente Onorario, di membro dell'assemblea provinciale, regionale e nazionale, e di Procuratore Sociale, non sono oggetto di candidatura. (Artt. 35.5, 35.6 e 36.11 statuto)

#### **Articolo 4. Elezione degli Organi. Norme Generali**

1. Nella composizione degli organi direttivi dell'AICS, è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali (Art.37.3 statuto)

2. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni, che non prevedono candidature, possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. (Art. 35.3 statuto)

3. Tutti i candidati verranno inseriti in un'unica lista, distinta a seconda dell'elezione che deve essere effettuata (lista per l'elezione del Presidente Nazionale, lista per l'elezione della Direzione Nazionale, Lista per l'elezione del Presidente Regionale e così via, per ciascun livello territoriale). (Art. 25.3 regolamento)

4. In caso di organi uninominali si può esprimere una sola preferenza. In caso di organi collegiali, si possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati da eleggere. Sono nulli i voti che esprimono un numero maggiore di preferenze. (Art. 25.4 regolamento)

5. Verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; gli altri, secondo l'ordine dato dal numero di preferenze ottenute, saranno membri supplenti. Il numero dei supplenti eletti in ogni lista non potrà superare il 50% dei membri effettivi, arrotondato all'unità superiore. (Art. 25.5 regolamento)

6. Relativamente alla carica di Presidente Nazionale, Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, Sindaco Revisore del Comitato Regionale, Sindaco Revisore del Comitato Provinciale, non vi sono membri supplenti. (Art. 25.6 regolamento)

7. Ai sensi della legge 11 gennaio 2018 n.8, qualora si candidi a Presidente Nazionale, Presidente Regionale, Presidente Provinciale o Zonale chi ha ricoperto tale carica per più di tre mandati e sia stato in carica alla data di entrata in vigore della suddetta legge, il suddetto è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. (norma transitoria lettera e) dello statuto)

8- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 7, e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile. (norma transitoria lettera f) dello statuto)

#### **Articolo 5. Assemblee Congressuali Provinciali.**

1. L'Assemblea Congressuale Provinciale si riunisce prima dell'Assemblea Congressuale Regionale e di quella Nazionale, su convocazione del Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale. Essa deve essere convocata non oltre i 30 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale e celebrata non oltre i 15 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

2. Partecipano in qualità di delegati (Art. 55.2 statuto):

- i legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso (01/09/2019-31/10/2020), purché già affiliati alla data di convocazione dell'Assemblea
- i delegati dei soci individuali eventualmente tesserati presso il Comitato Provinciale da almeno tre mesi. Questi ultimi eleggono, entro i 5 (cinque) giorni precedenti la data di svolgimento dell'assemblea congressuale, un ulteriore delegato per ogni mille soci tesserati o frazione, sino ad un massimo di due delegati.

3. I delegati che non possono intervenire possono farsi rappresentare dai Presidenti di altri affiliati aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, dai Dirigenti in carica che sostituiscono tali Presidenti (Art. 36.2 statuto)

4. Ciascun delegato, oltre alla sua, può essere titolare del seguente numero di deleghe (Art. 36.2 statuto):

- 1 delega, se all'assemblea congressuale hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati (soci collettivi) votanti;
- 2 deleghe, fino a 500 affiliati (soci collettivi) votanti;
- 3 deleghe, fino a 1000 affiliati (soci collettivi) votanti;
- 4 deleghe, fino a 1500 affiliati (soci collettivi) votanti;
- 5 deleghe, oltre 1500 affiliati (soci collettivi) votanti;

6. L'assemblea elegge gli organi e i delegati di cui all'art.6 del presente Regolamento. Approva inoltre lo statuto e le sue modifiche e integrazioni e verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea provinciale. (Art. 55.11 statuto)

7. Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del Comitato Provinciale, il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale nella sua funzione tecnica, la Consigliera di Parità Provinciale e, se non già delegati, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale uscente. (Art. 55.4 statuto)

## **Articolo 6. Elezione degli Organi Provinciali e dei delegati ai Congressi Regionali e Nazionali.**

1. Nelle assemblee congressuali provinciali, ogni delegato ha diritto ad un voto. (Art. 55.2 statuto)

2. I delegati eleggono democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente, i seguenti organi (Art. 55.11 statuto):

- a) - Il Presidente Provinciale.
- b) - Il Consiglio Direttivo Provinciale.

Esso è composto (art. 56.1 statuto) dal Presidente Provinciale e da:

- 4 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati);
- 6 membri (da 31 a 60 soci collettivi affiliati);
- 8 membri (da 61 a 100 soci collettivi affiliati);
- 10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati;

E' garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. (Art. 37.3 statuto)

Possono essere eletti membri supplenti nella misura massima del 50% dei membri effettivi (art. 25 regolamento nazionale)

Il numero dei membri di cui è composto ciascun direttivo provinciale è determinato dalla Commissione Nazionale Elettorale di cui all'art. 30 del Regolamento Nazionale.

- c) - Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.

3. I delegati al Congresso Provinciale eleggono inoltre i delegati che, oltre al Presidente Provinciale, rappresenteranno il comitato provinciale stesso nell'assemblea congressuale regionale e nell'assemblea congressuale nazionale, nel modo seguente (Art. 55.11 lettera d) statuto):

- 1 (uno) ulteriore delegato nel caso che i soci individuali tesserati complessivamente presso il Comitato siano più di 10.000 e sino a 20.000;
- 2 (due) ulteriori delegati nel caso che i soci individuali tesserati complessivamente presso il Comitato siano più di 20.000;
- I delegati supplenti, nel numero massimo di 2 (due).

## **Articolo 7. Assemblee Congressuali Regionali.**

1. L'Assemblea Congressuale Regionale si riunisce dopo le Assemblee Congressuali dei Comitati Provinciali della Regione e prima di quella Nazionale, su convocazione del Presidente Regionale a seguito di deliberazione dell'Assemblea Regionale. Essa deve essere convocata non oltre i 20 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale e celebrata non oltre i 5 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale. (Art. 55 e 59 statuto).
2. Essendo prevista dallo statuto in vigore l'elezione del Consiglio direttivo, ed essendo tale organo non contemplato dallo statuto precedente, nella delibera di convocazione, deve essere indicato anche il numero di membri che dovranno essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'art.52 comma 1 dello statuto, tale numero non può essere inferiore a 3 (tre)
3. Partecipano all'Assemblea congressuale in qualità di delegati i legali rappresentanti dei Comitati Provinciali e Zonali della Regione. Se candidati, partecipano i loro supplenti. Partecipano inoltre (Art. 51.2 statuto)
  - gli eventuali ulteriori delegati di quei comitati provinciali i cui soci complessivamente tesserati siano più di diecimila, come previsto dall'articolo 5 del presente regolamento;
  - i delegati dei soci individuali eventualmente tesserati presso il Comitato Regionale da almeno 3 mesi. Questi ultimi eleggono, entro i 5 (cinque) giorni precedenti la data di svolgimento dell'assemblea congressuale, un ulteriore delegato per ogni mille soci tesserati o frazione, sino ad un massimo di due delegati;
3. Alle assemblee composte da meno di quattro delegati, partecipano in qualità di delegati anche i vice presidenti provinciali vicari di cui sono stati comunicati i nominativi alla Direzione Nazionale contestualmente ai verbali dei congressi. (Art. 51.5 statuto)
4. I delegati che non possono intervenire possono farsi rappresentare solo dai delegati supplenti. E' esclusa la possibilità di rilascio delle deleghe. (Art. 36.3 statuto)
5. L'assemblea elegge gli organi e i delegati di cui all'art.8 del presente Regolamento. Approva inoltre lo statuto e le sue modifiche e integrazioni e verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea regionale. (Art. 51.14 statuto)
6. Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del Comitato Regionale, il Sindaco Revisore del Comitato Regionale nella sua funzione tecnica e la Consigliera di Parità Regionale. (Art. 51.2 statuto)

## **Articolo 8. Elezione degli Organi Regionali**

1. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti dalla Commissione elettorale nazionale di cui all'art. 30 del Regolamento Nazionale (art.29.5 regolamento) con le modalità previste dal Regolamento Nazionale stesso. (Art. 51.13 statuto)
2. Ad ogni delegato in quanto Presidente Provinciale, la Commissione elettorale nazionale, attribuisce tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, più 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale qualora sia l'unico delegato. (art.29.2 regolamento)
3. Se oltre al Presidente Provinciale vi sono altri delegati, al Presidente Provinciale saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, mentre agli altri delegati sarà attribuito 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale che essi rappresentano, eventualmente ripartiti proporzionalmente in base al numero degli ulteriori delegati. (art.29.2 regolamento)
4. I soci collettivi e i soci individuali cui si fa riferimento al comma precedente, sono rispettivamente i soci collettivi affiliati sul territorio di quel Comitato e i soci individuali tesserati presso lo stesso nell'anno associativo precedente a quello in cui si svolgono le assemblee congressuali elettive. (art.29.3 regolamento)
5. I delegati eletti dai soci individuali tesserati presso il Comitato Regionale, hanno diritto a 1 voto ciascuno. (Art. 51.4 statuto)
6. L'assemblea elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente (Art. 51.14 statuto):

- - Il Presidente Regionale.
- - Il Consiglio Direttivo Regionale, nel numero di componenti stabilito dall'Assemblea Regionale ma che in ogni caso deve essere composto da un minimo di 3 (tre) membri (Art. 51.1 statuto). E' garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. (Art. 37.3 statuto). Possono essere eletti membri supplenti nella misura massima del 50% dei membri effettivi (art. 25 regolamento nazionale)
- - Il Sindaco Revisore del Comitato Regionale.

## **Articolo 9. Assemblea Congressuale Nazionale.**

1. Ai sensi dell'art.43 dello statuto, l'assemblea nazionale congressuale elettiva ordinaria è stata convocata dal Presidente nazionale, su delibera della Direzione Nazionale del 22 luglio 2020, per il giorno 12 settembre 2020, in luogo da stabilire.
2. Partecipano all'Assemblea congressuale nazionale, in qualità di delegati, i legali rappresentanti dei Comitati Provinciali e Zonali. Partecipano inoltre (Art. 43.2 statuto)
  - gli eventuali ulteriori delegati di quei comitati provinciali i cui soci complessivamente tesserati siano più di diecimila, come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento;
  - i delegati dei soci individuali eventualmente tesserati presso l'Associazione nazionale da almeno 3 mesi. Questi ultimi eleggono, entro i 5 (cinque) giorni precedenti la data di svolgimento dell'assemblea congressuale, un ulteriore delegato per ogni mille soci tesserati o frazione, sino ad un massimo di due delegati;
3. I delegati che non possono intervenire possono farsi rappresentare solo dai delegati supplenti. E' esclusa la possibilità di rilascio delle deleghe. (Art. 36.3 statuto).
4. L'assemblea elegge gli organi e i delegati di cui all'art.10 del presente Regolamento. Approva inoltre lo statuto e le sue modifiche e integrazioni e verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea Nazionale. (Art. 43.13 statuto)
6. Partecipano all'assemblea, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale uscente, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori, i Presidenti Regionali, la Consigliera di Parità nazionale. (Art. 43.5 statuto)

## **Articolo 10. Elezione degli Organi Nazionali**

1. . Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti dalla Commissione elettorale nazionale di cui all'art. 30 del Regolamento Nazionale (art.29.5 regolamento) con le modalità previste dal Regolamento Nazionale stesso. (Art. 43.12 statuto)
2. Ad ogni delegato in quanto Presidente Provinciale, la Commissione elettorale nazionale, attribuisce tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, più 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale qualora sia l'unico delegato. (art.29.2 regolamento)
3. Se oltre al Presidente Provinciale vi sono altri delegati, al Presidente Provinciale saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, mentre agli altri delegati sarà attribuito 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale che essi rappresentano, eventualmente ripartiti proporzionalmente in base al numero degli ulteriori delegati. (art.29.2 regolamento)
4. I soci collettivi e i soci individuali cui si fa riferimento al comma precedente, sono rispettivamente i soci collettivi affiliati sul territorio di quel Comitato e i soci individuali tesserati presso lo stesso nell'anno associativo precedente a quello in cui si svolgono le assemblee congressuali elettive (01/09/2018-31/08/2019). (art.29.3 regolamento)
5. I delegati eletti dai soci individuali tesserati presso l'Associazione nazionale, hanno diritto a 1 voto ciascuno. (Art. 43.4 statuto)
6. L'assemblea elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente (Art. 43.12 statuto):

- - Il Presidente Nazionale.
- - La Direzione Nazionale  
Essa è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, e da un numero di 10 membri effettivi. E' garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. (Art.44.3 statuto). Possono essere eletti membri supplenti nella misura massima del 50% dei membri effettivi (art. 25 regolamento nazionale)
- - Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori
  - - Gli altri membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Esso è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente. Possono essere inoltre eletti sino a due membri supplenti. (Art. 46.2 statuto)
  - - Il Collegio Nazionale dei Proviviri. Esso è composto da tre membri effettivi. (Art. 47.2 statuto). Possono essere eletti membri supplenti nella misura massima del 50% dei membri effettivi (art. 25 regolamento nazionale)
  - - Il Collegio Nazionale dei Garanti. Esso è composto da tre membri effettivi. (Art. 48.2 statuto). Possono essere eletti membri supplenti nella misura massima del 50% dei membri effettivi (art. 25 regolamento nazionale)

### **Articolo 11. La Commissione Elettorale Nazionale**

1. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Nazionale, è costituita la Commissione Elettorale Nazionale, nominata dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Essa è composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore.

2. La Commissione ha il compito di:

- Verificare il rispetto dei termini e delle norme statutarie e regolamentari per la Convocazione delle Assemblee Provinciali e Regionali;
- Attribuire il numero dei voti che ogni delegato può esprimere nelle Assemblee Congressuali Regionale e Nazionale;
- Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari nella celebrazione delle Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali;
- Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari per la presentazione delle candidature all'Assemblea Congressuale Nazionale, e la validità delle stesse, e redigere l'elenco di quelle presentate, distintamente per ciascun organo da eleggere;
- Valutare i ricorsi a qualsiasi titolo presentati avverso la regolarità della celebrazione delle Assemblee Congressuali. A tale scopo, tutti i ricorsi debbono essere presentati per scritto entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, e ad essi la commissione deve dare risposta entro 5 giorni dalla data in cui li ha ricevuti.
- Collaborare con la Direzione Nazionale per l'assolvimento di quanto necessario alla preparazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Nazionale è possibile presentare ricorso alla Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

### **Articolo 11. Modifiche al Regolamento Nazionale**

1. Sono abrogati, in quanto incompatibili con il presente regolamento, i seguenti commi dei rispettivi articoli del Regolamento Nazionale:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 23;
- il comma 1 dell'articolo 25;
- il comma 4 dell'articolo 27;
- il comma 2 dell'articolo 28.

2. Le norme del presente regolamento congressuale saranno integrate nel regolamento nazionale all'atto della sua prima revisione.